



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"
Via Raffaello - 71036 LUCERA



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

Circolare n. 215

Al Personale Docente delle Classi III Sec. I Grado
Al Direttore SGA
Al sito web

Oggetto: Incompatibilità dei commissari e assegnazione della lode.

Incompatibilità

In merito ad eventuali situazioni di incompatibilità riguardanti i commissari degli esami di stato conclusivi del I Ciclo di istruzione si trasmettono le seguenti istruzioni.

Nella riunione preliminare il Presidente deve procedere alla verifica di eventuali incompatibilità, chiedendo a tutti i commissari la sottoscrizione di due dichiarazioni:

- di non aver istruito privatamente alcun candidato interno o esterno;
- di non essere legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado con alcuno di essi, né di avere rapporti di coniugio con uno degli stessi (si veda nel merito l'allegato 1 riguardante i gradi di parentela).

Nel caso in cui sussistano vincoli di parentela, i commissari hanno l'obbligo di dichiararlo su un apposito modulo che sarà distribuito in sede di preliminare

Nel caso in cui il docente per il quale sussistano vincoli di parentela sia coinvolto nelle prove scritte, questi deve astenersi dalla proposta e dal sorteggio delle tracce, dalla discussione e dal voto, dalla somministrazione delle prove riguardante il candidato stesso (art.11, comma 1, D.P.R. 487/1994; art.508, comma 5, T.U. 297/1994; art.75, R.D. 653/1925).

Qualora il commissario abbia vincoli di parentela con candidati di classi dove non presta servizio, deve astenersi dalla proposta e dal sorteggio delle tracce, ma può essere presente durante la somministrazione delle prove nella propria classe.

Per quanto riguarda il colloquio, si può verificare il caso in cui il docente esaminatore, avendo tra i candidati un parente o affine, debba essere sostituito limitatamente al colloquio specifico da un docente della stessa disciplina già presente nella commissione. A quest'ultimo compete conseguentemente anche la correzione di un'eventuale prova scritta così come la valutazione finale dell'alunno. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di un docente in funzione di sostituto, si procede alla nomina di un supplente.

Nel caso in cui un docente abbia preparato privatamente un candidato, si procede in modo analogo a quanto esposto in relazione ai vincoli di parentela/affinità. Tale vincolo

trova esplicita declinazione nel Regio Decreto 653 del 1925, all'art. 75.

Il Presidente deve richiamare l'attenzione a far formulare, se si presenta il caso, la dichiarazione di aver preparato privatamente un candidato. Infatti, se un commissario dovesse esaminare un candidato da lui preparato, il relativo esame sarebbe dichiarato nullo a tutti gli effetti. Il provvedimento di nullità sarà adottato dal Dirigente scolastico (art. 95 R.D. 653/1925).

Assegnazione lode

Per l'attribuzione della lode, la normativa nazionale, in particolare il decreto legislativo n. 62 del 2017, prevede una specifica disciplina di cui all'articolo 8 comma 8 che testualmente dispone che *“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio ed agli esiti delle prove di esame.”*

In sede di riunione preliminare il Presidente metterà ai voti i criteri approvati dal collegio dei docenti in data 23/05/2022:

- Ammissione 10/10
- Prova scritta di italiano 10/10
- Prova scritta di matematica 10/10
- Prova orale 10/10
- Unanimità.

Le sottocommissioni in sede di valutazione dei risultati degli esami e decisioni conseguenti formula proposte di voto e di eventuali lodi esprimendosi per ogni alunno a maggioranza oppure all'unanimità. Per quanto riguarda la lode l'unanimità è necessaria esclusivamente in sede di Commissione Plenaria, che è l'organo adibito alla ratifica finale dei voti proposti dalle sottocommissioni.

I contrari all'attribuzione della lode non hanno l'obbligo di motivare il proprio diniego.

Lucera, 30/05/2022



Il Dirigente Scolastico

Pasquale Trivisonne

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)